



# CITTÀ DI SULMONA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 30/07/2021

**OGGETTO:** "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – Approvazione, per l'annualità 2021, delle agevolazioni dovute al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a favore delle utenze non domestiche e delle scadenze di versamento per l'anno 2021 "

L'anno duemilaventuno, addì trenta, del mese di Luglio alle ore 15:30, ed in continuazione, in Sulmona, nell'aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
CASINI ANNAMARIA	SI	D'ANTINO SETTEVENDEMMIE	
AMORI ANGELO	SI	ANTONELLA	SI
D'AMICO DEBORAH	--	PERROTTA FRANCESCO	SI
ELISABETTA BIANCHI	SI	PINGUE FABIO	--
DI MARZIO KATIA	SI	RAMUNNO ANDREA	SI
DI MASCI BRUNO	SI	FAUCI CLAUDIA	--
DI RIENZO ANTONIO	SI	SALVATI ROBERTA	--
DI ROCCO FRANCO	SI	SANTILLI LUIGI	SI
BALASSONE MAURIZIO	--	TIRABASSI MAURO	SI

Presenti n° 12 Assenti n° 5

Assume la Presidenza il Presidente, Dott.ssa DI MARZIO KATIA.

Partecipa il Segretario Generale NUNZIA BUCCILLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riscontrata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### << IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di Giunta Comunale n. 164 del 22/07/2021 di deliberazione consiliare recante oggetto: **"TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – Approvazione, per l'annualità 2021, delle agevolazioni dovute al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a favore delle utenze non domestiche e delle scadenze di versamento per l'anno 2021 "**

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 della L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito, con decorrenza 01 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 702, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 14.08.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento disciplinante la TARI, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 14.08.2020 di approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2020, di conferma delle tariffe 2019, già approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, il quale ha stabilito, per il solo anno 2020, che: *"I Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Richiamato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 in data 26/04/2021.

Tenuto conto che sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento, in sede di bilancio di previsione e dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021 sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 20/05/2021 avente ad oggetto: "Adozione 2^ variazione al programma triennale OO.PP. 2021/2023 ed elenco annuale 2021";

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 26.05.2021, avente ad oggetto “Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi degli artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 tuel per spese legali.”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 03.06.2021 avente ad oggetto:” Adozione 3^variazione al programma triennale opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 07.06.2021, avente ad oggetto “Adeguamento previsioni di cassa bilancio di previsione 2021/2023 alle risultanze del rendiconto di gestione 2020. - art- 227, comma 6-quater del d-lgs. 267/2000.”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 19.07.2021, avente ad oggetto “Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi degli artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 tuel per spese legali.”;

Considerato che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali, che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

Preso atto che l'emergenza sanitaria originata dal Sars Covid-19 nel 2020, ha prodotto, purtroppo, i suoi effetti anche nel 2021, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio, a causa della sospensione dell'esercizio di alcune attività, della limitazione alla possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, delle limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;

Ritenuto necessario, per quanto al punto precedente, adottare azioni agevolative in favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché delle utenze domestiche economicamente meno abbienti e che hanno subito pesanti ripercussioni sul fronte lavorativo ed economico, a causa della pandemia;

Atteso che le agevolazioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti ad essa collegati;

Visti gli strumenti normativi messi a disposizione dal legislatore e la potestà regolamentare dei Comuni, in particolare:

- il combinato disposto dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e dell'art. 1, comma 823, della L. n. 178/2020, del Decreto n. 59033/2021, destinati alle utenze non domestiche;
- l'art. 53 del D.L. n. 73/2021, destinato alle utenze domestiche;
- richiamato l'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 che, in tema di riduzioni ed esenzioni prevede che esse possano essere disposte dal Comune con apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 07/07/2021, recante oggetto <<DL 73 del 2021- Fondo di solidarietà alimentare disposto del DL "Sostegni BIS - DL 73/2021 – indirizzi”>>;

Ritenuto di far proprie le disposizioni assunte in materia di TARI a favore delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, in particolare e con riferimento **alle utenze non domestiche (UND)** che:

- con l’art. 6, comma 1, del D.L. n. 73 del 23 maggio 2021, *in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;*
- con il successivo comma 2 del richiamato art. 6 del D.L. n.73/2021, si è stabilito che *alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;*
- con decreto del 24 giugno 2021, il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha disposto le assegnazioni per ogni Comune dei fondi di cui trattasi, in particolare destinando al Comune di Sulmona la somma di euro **136.022,23**, da utilizzare esclusivamente per finanziare agevolazioni TARI per le utenze non domestiche;

Preso atto, altresì, che:

- l’art. 6, comma 3, del succitato D.L. n. 73 del 23 maggio 2021, prevede che : *<<I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.>>*;
- in relazione alle risorse assegnate nel corso del 2020 a titolo di **Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali** – cosiddetto Fondone –, di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e art. 39 del D.L. n. 104/2020, non utilizzate e certificate entro il 31 maggio 2021 in base al su citato Decreto n. 59033/2021, possono quindi essere utilizzate per integrare le risorse assegnate con il suddetto art. 6 del D.L. n. 73/2021;
- in base alla sopra richiamata certificazione prodotta dal Comune di Sulmona entro i termini del 31 maggio 2021, si è provveduto a vincolare la somma di € 213.157,00, e che, pertanto, nei limiti dell’importo definito ex lege a titolo di “perdita di gettito TARI massima consentita”, pari ad € 276.075,61, è possibile utilizzare parte di tali risorse per le eventuali maggiori somme necessarie a finanziare le suddette agevolazioni, secondo le stime di seguito riportate nel corpo del presente provvedimento;

Considerato che, ai sensi dei commi 5 e 6 del menzionato articolo 6 del Decreto Legge n. 73 del 2021, le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, non utilizzate per le previste finalità, come attestate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Richiamato l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, così come modificato dal D.L. 99/2021 che dispone che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021;

**Ravvisata la necessità, per quanto diffusamente premesso, di stabilire i criteri di attribuzione delle agevolazioni TARI, finanziate con i richiamati trasferimenti statali;**

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dalla legge ai Comuni, procedere ad individuare misure finalizzate a contenere la grave crisi economico-sociale che ha colpito le **utenze TARI non domestiche**, anche attraverso la leva fiscale;

Considerato, infatti, che anche la Città di Sulmona è stata interessata dai provvedimenti di chiusura e restrizioni in base ai DPCM del 3 novembre 2020 e 14 gennaio 2021, che hanno diviso l'Italia in 4 zone – bianca, gialla, arancione e rossa – secondo i livelli di rischio di diffusione del contagio dei singoli territori regionali cosicchè vi è stata una minor produzione di rifiuti da parte delle utenze non domestiche;

Evidenziato che le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di determinare il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della riduzione nella produzione rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Considerato che il Comune di Sulmona ha affidato l'intero ciclo di gestione del servizio integrato sui rifiuti, ad eccezione delle attività di gestione della tariffa e del controllo sull'appalto, al Cogesa SpA;

Dato atto che lo stesso procedeva a trasmettere i dati richiesti dall'Ente per l'approvazione e validazione del PEF 2021 solo in data 11/06/2021, producendo i chiarimenti richiesti solo successivamente in data 13/07/2021;

Rilevato, pertanto, che il Comune di Sulmona non ha, alla data di adozione del presente atto, provveduto alla approvazione del PEF 2021 e, conseguentemente, delle tariffe per il medesimo anno;

Visto l'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, contenente disposizioni concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, ai sensi del cui disposto "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è*

*fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*";

**Ravvisata la necessità, per quanto fin qui premesso, di stabilire le modalità di attribuzione delle agevolazioni TARI, per le utenze non domestiche, anche attraverso dei fondi stanziati dallo Stato, utilizzando come stima i valori desumibili a tariffe vigenti, dando atto che il conguaglio per l'intero anno sarà effettuato nella rata a saldo, con applicazione delle risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020, ancora utilizzabile per euro 140.053,38 per bilanciare le variazioni tariffarie intervenute, nell'ipotesi di incapienza del fondo di cui all'art. 6 del D.L.73/2021;**

Valutato opportuno, pertanto, riconoscere, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, un'agevolazione sulla TARI 2021 dovuta dalle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, stabilendo, nel rispetto dei criteri di semplificazione procedurale di cui al comma 4 del citato art.6, che il Comune di Sulmona provvederà all'invio degli avvisi bonari, già al netto della citata agevolazione da quantificarsi in base ai seguenti criteri:

1. identificazione delle categorie TARI, ai sensi del D.P.R. 158/1999, in cui ricadono le utenze non domestiche (UND), ex art. 6, D.L. n. 73/2021, beneficiarie dell'agevolazione;
2. misura in termini percentuali dell'agevolazione concessa di regola sulla quota variabile della Tariffa, ad eccezione delle categorie sotto riportate, che si ritengono come maggiormente esposte ai danni collegati alla pandemia:

N. CATEGORIA DPR. 158/1999	DESCRIZIONE CATEGORIA
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI (esclusi distributore di carburante)
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB

3. presunto costo dell'agevolazione, pari ad € 121.434,28, calcolato in base alle % di agevolazioni applicate a tariffe vigenti; **dando atto che il conguaglio per l'intero anno sarà effettuato nella rata a saldo, con applicazione delle risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020, ancora utilizzabile per euro 140.053,38, applicate al massimo per euro 60.717,14 per bilanciare le variazioni tariffarie intervenute, nell'ipotesi di incapienza del fondo di cui all'art. 6 del D.L.73/2021;**
4. applicazione dell'agevolazione in pari misura anche ai magazzini funzionalmente collegati all'attività oggetto di agevolazione;

Ritenuto opportuno prevedere, altresì, che

1. nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, lo sconto verrà riconosciuto limitatamente alle attività particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, codificate con specifici codici ATECO;
2. le utenze non automaticamente agevolate che presentino i requisiti per l'agevolazione, possano fare espressa e motivata richiesta di revisione dell'avviso di pagamento emesso;
3. le agevolazioni applicate e non dovute saranno recuperate nell'avviso di pagamento 2022;

Ravvisata la necessità, per quanto diffusamente motivato, utilizzare il fondo di cui 6 del D.L. 73/2021, per prevedere le seguenti agevolazioni in favore delle utenze non domestiche che hanno subito gli effetti della pandemia, dando atto che le stesse saranno riconosciute automaticamente in bolletta, in acconto e, successivamente, a conguaglio nella rata a saldo;

<b>Numero categoria</b>	<b>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</b>	<b>Agevolazioni</b>	<b>Agevolazioni alle sole sotto categorie</b>	<b>Tipologia di agevolazione</b>	<b>Quota Fissa</b>	<b>Quota variabile</b>	<b>Costo agevolazione</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	SI		50% quota fissa e 50% quota variabile	20.598,99 €	26.031,69 €	33.614,83 €
2	Cinematografi e teatri	SI		50% quota fissa e 50% quota variabile	42,16 €	53,32 €	68,82 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	SI	Saranno calcolate sui magazzini funzionalmente collegati alle attività oggetto di		36.630,10 €	46.773,83 €	

			agevolazione e nella stessa misura				
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	parziale	campeggi e impianti sportivi	50% quota fissa e 50% quota variabile	4.064,00 €	5.182,53 €	6.655,27 €
6	Esposizioni, autosaloni	NO			3.072,54 €	3.859,41 €	
7	Alberghi con ristorante	SI		50% (quota variabile)	9.411,55 €	11.890,69 €	5.945,35 €
8	Alberghi senza ristorante	SI		50% quota fissa e 50% quota variabile	7.768,74 €	9.772,00 €	8.770,37 €
9	Case di cura e riposo	NO			92.085,5 6 €	116.107,8 8 €	
10	Ospedali	NO			20.440,8 8 €	25.878,36 €	
11	Uffici ed Agenzie	NO			77.336,2 1 €	97.687,84 €	
12	Banche, istituti di credito e Studi Professionali	NO			25.041,4 1 €	31.748,93 €	
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	SI		20% (quota variabile)	61.760,2 5 €	77.481,04 €	15.496,21 €
14	Edicola, farmacia,	NO			7.178,58		



	tabaccaio, plurilicenze				€	9.031,11 €	
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	SI		50% (quota variabile)	1.430,72 €	1.804,90 €	902,45 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	SI		50% (quota variabile)	9.285,04 €	11.057,64 €	5.528,82 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	SI		50% (quota variabile)	6.914,71 €	8.763,94 €	4.381,97 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	SI		50% (quota variabile)	7.823,30 €	10.680,91 €	5.340,46 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	NO			34.200,15 €	39.205,05 €	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	SI		30% (quota variabile)	20.145,49 €	25.455,16 €	7.636,55 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	SI		30% (quota variabile)	40.846,51 €	50.284,53 €	15.085,36 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	SI		30% (quota variabile)	1.953,60 €	2.238,50 €	671,55 €

24	Bar, caffè, pasticceria	SI		30% (quota variabile)	20.552,44 €	25.902,44 €	7.770,73 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	NO			55.829,03 €	70.982,62 €	
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	NO			589,25 €	741,58 €	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	NO			13.315,32 €	16.788,02 €	
28	Ipermercati di generi misti	NO			175,50 €	220,50 €	
30	Discoteche, night club	SI		50% quota fissa e 50% quota variabile	3.330,62 €	3.800,50 €	3.565,56 €
							<b>121.434,28 €</b>

**Dato atto, altresì, che per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative che saranno riconosciute integralmente, in deroga a quanto disposto dall'art. 23 del vigente regolamento TARI.**

**Valutato, inoltre, di applicare le agevolazioni già in fase di acconto per le utenze aventi diritto e in regola con i pagamenti della TARI annualità 2019, verificando, in ragione delle risorse disponibili e delle tariffe vigenti, in sede di conguaglio, la possibilità di riconoscere di estenderle anche alle restanti utenze;**

**Considerato, infine, di:**

1. di stimare, a tariffe vigenti, il valore delle agevolazioni in euro 121.434,28;
2. di considerare un ulteriore possibile spesa, nella misura del 50% così come definito, per coprire le agevolazioni relative ai magazzini collegati funzionalmente alle attività oggetto di agevolazione, nonché gli eventuali incrementi tariffari, per un totale di euro 60.717,14;
3. di dare atto che la spesa massima stimata è di euro 182.151,42, nei limiti dell'importo definito ex lege a titolo di "perdita di gettito TARI massima consentita", pari ad € 276.075,61;
4. provvedere agli adeguamenti degli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2021-2023, richiamando a tal proposito l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 che, tra l'altro, prevede che *"In caso di*

*approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”;*

Visto, inoltre, l'art. 24 del vigente regolamento TARI disciplinante le modalità di versamento e riscossione del tributo, ai sensi del cui disposto:

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, che deve essere redatto in base alle indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019 (TITR) in materia di trasparenza, a decorrere dalla data di obbligatorietà della stessa, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e la scadenza. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000.

3. Il versamento del tributo dovuto per l'anno di riferimento è effettuato in tre rate: le prime due rate, in acconto e la terza, a saldo. Le rate in acconto sono pari ciascuna al 30% dell'importo dovuto, determinato applicando le tariffe e le riduzioni vigenti nell'anno precedente ed in base alle risultanze anagrafiche all'emissione dell'avviso di pagamento. L'ultima rata, a saldo e a conguaglio, è determinata scomputando dal tributo dovuto per l'intero anno, calcolato applicando le tariffe e le riduzioni deliberate per l'anno di riferimento, quanto richiesto in acconto. Il Consiglio Comunale fissa, annualmente, le scadenze delle TARI con propria deliberazione. 4. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite la piattaforma digitale PagoPA, nonché con le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Ritenuto, per le motivazioni fin qui riportate, stabilire le seguenti scadenze per le rate relative all'anno 2021 per le utenze domestiche e non domestiche, quest'ultime se non interessate dalle agevolazioni:

Acconto:

- prima rata: 30/09/2021
- seconda rata: 16/11/2021

Saldo:

- rata unica: 16/12/2021

Il pagamento in un'unica soluzione potrà avvenire entro la rata a saldo. Le scadenze così come deliberate sono valide anche per l'emissione di liste di carico suppletive;

Visto il DPR n. 158/1999;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

Dato atto che il Consiglio comunale:

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

**ACQUISITO** il parere positivo dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

**DATO ATTO** che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Bilancio nella seduta del 26/07/2021, con parere favorevole a maggioranza;

**VISTO** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**VISTO** l'articolo 42 “ Attribuzioni dei Consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

### DELIBERA

- 1. per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi per intero richiamate**, di approvare per l'anno 2021, gli interventi agevolativi a favore delle utenze non domestiche sulla TARI 2021, così come descritti dettagliatamente in premessa di cui alla Tabella – AGEVOLAZIONI Utenze Non domestiche 2021, di seguito riportata in sintesi, dando atto che le agevolazioni saranno automaticamente riconosciute negli avvisi di pagamento alle utenze, già in fase di acconto, per i contribuenti in regola con i pagamenti TARI annualità 2019 e, successivamente, in sede di conguaglio, anche alle restanti utenze in ragione delle risorse disponibili, con priorità delle categorie aventi diritto ad una agevolazione maggiore

<b>Numero categoria</b>	<b>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</b>	<b>Agevolazioni</b>	<b>Agevolazioni alle sole sotto categorie</b>	<b>Tipologia di agevolazione</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	SI		50% quota fissa e 50% quota variabile
2	Cinematografi e teatri	SI		50% quota fissa e 50% quota

				variabile
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	SI	Saranno calcolate sui magazzini funzionalmente collegati alle attività oggetto di agevolazione e nella stessa misura	
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	parziale	campeggi e impianti sportivi	50% quota fissa e 50% quota variabile
6	Esposizioni, autosaloni	NO		
7	Alberghi con ristorante	SI		50% (quota variabile)
8	Alberghi senza ristorante	SI		50% quota fissa e 50% quota variabile
9	Case di cura e riposo	NO		
10	Ospedali	NO		
11	Uffici ed Agenzie	NO		
12	Banche, istituti di credito e Studi Professionali	NO		
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	SI		20% (quota variabile)
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	NO		
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	SI		50% (quota variabile)
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	SI		50% (quota variabile)
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	SI		50% (quota variabile)
19	Carrozzeria, autofficina,	SI		50% (quota

	elettrauto			variabile)
20	Attività industriali con capannoni di produzione	NO		
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	SI		30% (quota variabile)
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	SI		30% (quota variabile)
23	Mense, birrerie, amburgherie	SI		30% (quota variabile)
24	Bar, caffè, pasticceria	SI		30% (quota variabile)
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	NO		
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	NO		
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	NO		
28	Ipermercati di generi misti	NO		
30	Discoteche, night club	SI		50% quota fissa e 50% quota variabile

**2. di stabilire, inoltre, che**

- nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, lo sconto verrà riconosciuto limitatamente alle attività particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, codificate con specifici codici ATECO;
- le utenze non automaticamente agevolate che presentino i requisiti per l'agevolazione, possano fare espressa e motivata richiesta di revisione dell'avviso di pagamento emesso;
- le agevolazioni applicate e non dovute saranno recuperate nell'avviso di pagamento 2022;
- le agevolazioni sono applicate anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative che saranno riconosciute integralmente, in deroga a quanto disposto dall'art. 23 del vigente regolamento TARI

**3. di dare atto che** le agevolazioni così individuate comportano una spesa a tariffe vigenti pari ad euro 121.434,28, oltre un eventuale maggior onere collegato al riconoscimento delle agevolazioni ai magazzini funzionalmente collegati alle utenze agevolate, nonché per coprire eventuali incrementi tariffari, nella misura massima del 50% dell'importo stimato, per una spesa totale di euro **182.151,42**, nei limiti dell'importo definito ex lege a titolo di "perdita di gettito TARI massima consentita", pari ad € 276.075,61;

4. **di dare atto che** le agevolazioni saranno finanziate con i fondi di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 per euro **136.022,23**, nonché con l'applicazione dell'avanzo vincolato per vincoli di legge del cosiddetto "Fondone" per restanti euro 46.132,19;
5. **di dare atto che** si provvederà agli adeguamenti degli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2021-2023, richiamando a tal proposito l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 che, tra l'altro, prevede che *"In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile"*;
6. **di dare atto** che le agevolazioni e le riduzioni TARI approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2021;
7. **di stabilire**, inoltre, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del vigente Regolamento TARI, le seguenti scadenze di pagamento per le rate TARI relative all'anno 2021:

Acconto:

- prima rata: **30/09/2021**
- seconda rata: **16/11/2021**

Saldo:

- rata unica: **16/12/2021**

8. **di trasmettere** la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
9. **di dare la più ampia diffusione** alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale;

e infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

10. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. >>.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione n. 1917 del 28.07.2021 recante: << **Tassa sui rifiuti ( TARI ). Approvazione per l' annualità 2021, delle agevolazioni dovute al perdurare dell' emergenza epidemiologica da COVID-19 a favore delle utenze non domestiche e delle scadenze di versamento per l' anno 2021.** >>.

Ascoltate la relazione del Vice Sindaco Bianco;

Ascoltata la relazione del Consigliere Comunale Di Rocco, indicato quale relatore ai sensi dell' art. 19 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Ascoltati gli interventi del Consigliere Tirabassi ed i chiarimenti forniti dal Vice Sindaco Bianco;

Previe le seguenti dichiarazioni di voto:

- Tirabassi: Contrario;
- Ramunno: Favorevole;
- Perrotta: Astenuto;
- Di Masci: Favorevole;
- Di Rocco. Favorevole,

Posta dalla Presidente in votazione, con il sistema elettronico, la su riportata proposta di deliberazione n. 1917 del 28.07.2021 recante: << **Tassa sui rifiuti ( TARI ). Approvazione per l' annualità 2021, delle agevolazioni dovute al perdurare dell' emergenza epidemiologica da COVID-19 a favore delle utenze non domestiche e delle scadenze di versamento per l' anno 2021.** >>.

Con il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti: n. 12;
- Consiglieri assenti: n. 5 ( Balassone, D' Amico, Fauci, Pingue e Salvati )
- Voti favorevoli: n. 7 ( Sindaco Casini, D' Antino Settevendemmie, Di Masci, Di Rienzo, Di Rocco, Ramunno e Santilli);
- Voti contrari: n. 2 ( Bianchi e Tirabassi );
- Astenuti: n. 2 ( Di Marzio e Perrotta );
- Non votanti: n. 1 ( Amori );

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la su riportata proposta di deliberazione n. 1917 del 28.07.2021 recante: << **Tassa sui rifiuti ( TARI ). Approvazione per l' annualità 2021, delle agevolazioni dovute al perdurare dell' emergenza epidemiologica da COVID-19 a favore delle utenze non domestiche e delle scadenze di versamento per l' anno 2021.** >>.

Di seguito,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Posta dalla Presidente in votazione, la immediata eseguibilità della presente deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti: n. 12;
- Consiglieri assenti: n. 5 ( Balassone, D' Amico, Fauci, Pingue e Salvati )
- Voti favorevoli: n. 7 ( Sindaco Casini, D' Antino Settevendemmie, Di Masci, Di Rienzo, Di Rocco, Ramunno e Santilli);
- Voti contrari: n. 2 ( Bianchi e Tirabassi );
- Astenuti: n. 2 ( Di Marzio e Perrotta );
- Non votanti: n. 1 ( Amori );

### **DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente/P.O. ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1917 del 28/07/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente/P.O. NUNZIA BUCCILLI in data 30/07/2021.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1917 del 28/07/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente NUNZIA BUCCILLI in data 30/07/2021.

---

### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Presidente  
Dott.ssa DI MARZIO KATIA

Segretario Generale  
NUNZIA BUCCILLI

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2232**

Il 12/08/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 55 del 30/07/2021 con oggetto: **"TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – Approvazione, per l'annualità 2021, delle agevolazioni dovute al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a favore delle utenze non domestiche e delle scadenze di versamento per l'anno 2021 "**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ANTONIO MANGIARELLI il 12/08/2021.